



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI  
PORDENONE



Anno 2017  
N.RF117  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>SCADENZE DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 193/2016; R.M.73/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>26/06/2017</b>

*Sintesi: si riportano nel seguito i termini di versamento del saldo Iva in seguito alla modifica della scadenza di versamento delle imposte, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia (RM 73/2017)..*

*In particolare il versamento è ammesso:*

- *in soluzione unica*
- *o iniziando la rateizzazione (che non può scadere oltre novembre 2017) con applicazione degli interessi partendo dalle seguenti date alternative:*
  - *al 1 marzo 2017*
  - *al 30 giugno 2017 con la maggiorazione dell'1,6%*
  - *al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,4% applicata sul debito calcolato al 30/06/2017.*

**I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016**

Il D.L. 193/2016 ha introdotto alcune modifiche attinenti al termine di versamento delle imposte. Con particolare riguardo al versamento del saldo Iva derivante dalla dichiarazione ha disposto che lo stesso deve essere effettuato:

- entro il **16 marzo** di ciascun anno ovvero
- entro il **termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del DPR 435/2001**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

L'art. 17 c. 1 DPR 435/2001 (anch'esso modificato dal citato D.L. 193/2016), prevede che il versamento del saldo delle imposte relativo alla dichiarazione dei redditi e dell'Irap da parte dei soggetti Irpef (persone fisiche, società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR) va effettuato entro:

- **il 30 giugno** (in precedenza era del 16/06) dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa
- **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione nei casi di liquidazione o operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione (DPR 322/1998, artt. 5 e 5-bis).

TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	
ANTE D.L. 193/2016	POST D.L. 193/2016
<b>16/06/2017</b>	<b>30/06/2017</b>

TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E IRAP PER CASI PARTICOLARI			
DPR 322/1998	CASI	ANTE D.L. 193/2016	POST D.L. 193/2016
<b>art. 5</b>	Liquidazione	Entro il <b>giorno 16</b> del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione	Entro <b>l'ultimo giorno</b> del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
<b>art. 5-bis</b>	Trasformazione, fusione e scissione		

Anche per i soggetti Ires si applica una modifica analoga:

TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DELL'IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI IRES	
ANTE D.L. 193/2016	POST D.L. 193/2016
Entro il <b><u>giorno 16 del 6° mese successivo</u></b> a quello di chiusura del periodo d'imposta o il <b><u>giorno 16 del mese successivo</u></b> a quello di approvazione del bilancio, se la stessa avviene oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini stabiliti, il versamento va effettuato entro il <b><u>giorno 16 del mese successivo</u></b> a quello di scadenza del termine	Entro <b><u>l'ultimo giorno del 6° mese successivo</u></b> a quello di chiusura del periodo d'imposta o <b><u>dell'ultimo giorno</u></b> del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se la stessa avviene oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini stabiliti, il versamento va effettuato entro <b><u>l'ultimo giorno del mese successivo</u></b> a quello di scadenza del termine

#### LE FATTISPECIE POSSIBILI DI VERSAMENTO

##### 1) Termine di versamento del saldo Iva per i soggetti con o senza periodo d'imposta coincidente con l'esercizio solare.

Per effetto della modifica normativa operata dal D.L. 193/2016, che nel determinare le scadenze di versamento del saldo Iva (DPR 542/1999, artt. 6 e 7) fa riferimento a quelle disposte per le imposte dirette e Irap (DPR 435/2001, art. 17), risulta che la locuzione contenuta nel DPR 542/1997 riguardante **"il versamento del saldo Iva ... ovvero entro il termine previsto dall'art. 17, co. 1, DPR 435/2001"** deve essere intesa riferita al 30/06 di ogni anno a prescindere dal fatto che il periodo d'imposta sia coincidente o meno con l'esercizio solare in quanto l'Iva è un'imposta solare. Pertanto, il differimento della scadenza naturale del 16/03 è quella del 30/06.

SCADENZA DEL SALDO IVA 2016			
NORMATIVA	NATURALE	DIFFERIMENTO ANTE D.L. 193/2016	DIFFERIMENTO POST D.L. 193/2016
DPR 542/1999, artt. 6 e 7	16/03/2017	16/06/2017	30/06/2017
Il differimento al 30/06/2017 riguarda anche i soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'esercizio solare			

##### 2) Differimento del termine di versamento Iva al 30/06/2017 e compensazione del debito con i crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

La **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interessi da versare per ogni mese o frazione di mese dal periodo decorrente dal 16/03/2017 al 30/06/2017, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24 (CM 144/1998 e CM 113/2000), anche se nella modulistica di riferimento non è stata riprodotta tale specifica.



**N.B.:** in presenza di crediti d'imposta compensabili già a partire dal 1/01/2017, la scelta di rinviare l'esposizione nel modello F24 della compensazione del debito IVA con detti crediti, dalla data di scadenza del saldo annuale IVA (16/03/2017) a quella di scadenza del versamento delle imposte dirette (30/06/2017), è solo formale e **non può per questo produrre alcuna maggiorazione dello 0,4%**.

PERIODO	CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE				TOTALE
DAL	17/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	17/06/2017	
AL	16/04/2017	16/05/2017	16/06/2017	30/06/2017	
	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	1,60%

DESCRIZIONE	IMPORTI
DEBITO IVA	€ 1.000,00
IMPORTO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE	€ 250,00
DIFFERENZA	€ 750,00
<b>MAGGIORAZIONE (€ 750 x 1,60%)</b>	<b>€ 12,00</b>

- 3) Differimento del termine di versamento Iva al 30/06/2017, posticipato al 31/07/2017 (il 30 cade di domenica) e compensazione con i crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

DESCRIZIONE	IMPORTI
DEBITO IVA	€ 1.000,00
IMPORTO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE	€ 250,00
DIFFERENZA	€ 750,00
<b>MAGGIORAZIONE INTERESSI CORRISPETTIVI (0,40% per mese o frazione)</b>	<b>€ 12,00</b>
<b>TOTALE DOVUTO A GIUGNO</b>	<b>€ 762,00</b>
<b>MAGGIORAZIONE PER ULTERIORI INTERESSI (0,40%)</b>	<b>€ 3,05</b>
<b>TOTALE DOVUTO A LUGLIO</b>	<b>€ 765,05</b>

- 4) Rateizzo del debito Iva in presenza del differimento del pagamento del saldo Iva al 30/06/2017.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l'importo. In quest'ultimo caso, la decorrenza del rateizzo comincia dal 30/06/2017 o dal 31/07/2017 per l'ulteriore differimento.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI	VERSAMENTO *	INTERESSI
I	30/06/2017	0	31/07/2017	0
II	17/07/2017	0,18	21/08/2017	0,18
III	21/08/2017	0,51	18/09/2017	0,51
IV	18/09/2017	0,84	16/10/2017	0,84
V	16/10/2017	1,17	16/11/2017	1,17
VI	16/11/2017	1,50		

\* L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Considerando i dati dell'esempio precedente, in presenza di rateizzo si ha:

RATEIZZO CON DECORRENZA DA GIUGNO (€ 762,00)				
RATA	VERSAMENTO	%	INTERESSI	RATEIZZO
I	30/06/2017	0	0	€ 127,00
II	17/07/2017	0,18	€ 0,06	€ 127,23
III	21/08/2017	0,51	€ 0,17	€ 127,65
IV	18/09/2017	0,84	€ 0,29	€ 128,07
V	16/10/2017	1,17	€ 0,40	€ 128,49
VI	16/11/2017	1,50	€ 0,51	€ 128,91

RATEIZZO CON DECORRENZA DA LUGLIO (€ 765,05)				
RATA	VERSAMENTO	%	INTERESSI	RATEIZZO
I	31/07/2017	0	0	€ 153,01
II	21/08/2017	0,18	€ 0,07	€ 153,29
III	18/09/2017	0,51	€ 0,21	€ 153,79
IV	16/10/2017	0,84	€ 0,34	€ 154,30
V	16/11/2017	1,17	€ 0,48	€ 154,80

5) Saldo Iva a debito senza importi da compensare (pagamento effettuato a giugno o a luglio).

DESCRIZIONE	IMPORTI
DEBITO IVA	€ 1.000,00
MAGGIORAZIONE INTERESSI CORRISPETTIVI (€ 1.000 x 1,60%)	€ 16,00
<b>TOTALE DOVUTO A GIUGNO</b>	<b>€ 1.016,00</b>
MAGGIORAZIONE ULTERIORI INTERESSI (€ 1.016 x 0,40%)	€ 4,06
<b>TOTALE DOVUTO A LUGLIO</b>	<b>€ 1.020,06</b>

**RIEPILOGO SCADENZE VERSAMENTO SALDO IVA 2016**

UNICA SOLUZIONE
16/03/2017

RATEIZZO	RATE	INTERESSI SULLE RATE	N. RATE
DAL 16/03/2017	ENTRO IL 16 DI OGNI MESE	Mensili di 0,33%	MASSIMO 9

UNICA SOLUZIONE	MAGGIORAZIONE INTERESSI	% MAGGIORAZIONE
30/06/2017	dal 16/03 al 30/06	1,60% (0,40% * 4)

RATEIZZO	MAGGIORAZIONE INTERESSI	% MAGGIORAZIONE	N. RATE	INTERESSI SULLE RATE
DAL 30/06/2017	dal 16/03 al 30/06	1,60% (0,40% * 4)	MASSIMO 6	Mensili di 0,33%

UNICA SOLUZIONE	MAGGIORAZIONE INTERESSI	% MAGGIORAZIONE	ULTERIORE MAGGIORAZIONE
31/07/2017	dal 16/03 al 30/06	1,60% (0,40% * 4)	0,40%

RATEIZZO	MAGGIORAZIONE INTERESSI	% MAGGIORAZIONE	ULTERIORE MAGGIORAZIONE	N. RATE	INTERESSI SULLE RATE
DAL 31/07/2017	dal 16/03 al 30/06	1,60% (0,40% * 4)	0,40%	MASSIMO 5	Mensili di 0,33%